



**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE  
REGIONE PIEMONTE**  
Azienda Sanitaria Locale "Città di Torino"  
Costituita con D.P.G.R. 13/12/2016 n. 94  
Cod. fiscale/P.I. 11632570013  
Sede legale: Via San Secondo, 29 – 10128 Torino  
☎ 011/5661566 ☎ 011/4393111

**Servizio di verifica e manutenzione periodica comprensivo di interventi straordinari in regime di pronta disponibilità dei Gruppi statici di continuità CEI 64-8/7 in dotazione ai Presidi ospedalieri OMV-SGB, Comprensorio ospedaliero OAS-BV e ai Presidi territoriali delle Circ. 4, 5, 6 e 7 dell'Azienda Sanitaria Locale "Città di Torino"**

**Periodo: 24 mesi**

Livello di progettazione	Progetto Esecutivo
Categoria di progetto	Sicurezza
Documento	<b>Sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro</b> <i>Documento di valutazione dei rischi interferenziali connessi al contratto da eseguire all'interno di luoghi di lavoro dell'ASL TO2</i> <i>Presidio Ospedaliero Maria Vittoria, Comprensorio Ospedaliero OAS-BV e Presidi territoriali delle Circ. 4 e 5</i>

Processo: **S-4-16** n. documento ISC-024-14 del 13/11/2017  
Attività: 12-16

<i>Progetto</i>	<b>S. C. TECNICO ex ASL TO2</b> <a href="#">Via Medail 16 – 10144 Torino</a>
-----------------	---

*Committente*

*Appaltatore*

*Responsabile del Procedimento*

Arch. Remo Viberti



## Indice

1. Premessa	3
2. Dati relativi all'attività dell'azienda committente e all'appaltatore	3
3. Descrizione delle attività oggetto del contratto e l'individuazione dei luoghi in cui si svolgono	3
4. Individuazione dei rischi interferenziali	3
5. Misure di prevenzione e protezione da prevedere per eliminare o ridurre al minimo i rischi interferenziali	4
6. Determinazione indici di rischio	5
7. Conclusioni sul grado di adeguatezza delle misure di prevenzione/protezione – Eventuali ulteriori misure e rivalutazione degli indici di rischio	6
8. Indicazione dei soggetti coinvolti nell'attività di cooperazione e coordinamento ai fini della sicurezza dei lavoratori e descrizione delle modalità organizzative e procedurali previste per attuarle	6
9. Costi della sicurezza, relativi alle misure di prevenzione e protezione e alle attività di cooperazione e coordinamento, da indicare separatamente al prezzo per l'esecuzione dell'oggetto del contratto	6
10. Tempistiche di esecuzione (con eventuale cronoprogramma)	8
Appendice A - Valutazione dei rischi da interferenze	9

## 1. Premessa

Il presente documento è stato redatto in base alla metodologia descritta nella "Procedura per la gestione degli obblighi in materia di salute e sicurezza connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione" (approvata con deliberazione ASL TO2 n. 883/005A/2011 Commissario del 13/12/2011), in attuazione degli obblighi stabiliti all'Art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008. Il documento è completato nelle parti in cui è necessario, prima della stipula del contratto al quale è allegato ed è soggetto ad eventuali aggiornamenti successivi, in relazione alle eventuali modifiche intervenute nel corso della sua esecuzione.

## 2. Dati relativi all'attività dell'azienda committente e all'appaltatore

Azienda committente è l' Azienda Sanitaria Locale "Città di Torino" con sede legale provvisoria in Corso Svizzera 164 - Torino. Per l'esecuzione del contratto a cui questo documento si riferisce l'azienda committente è rappresentata da:

Responsabile del Procedimento Arch. Remo Viberti

Incaricato \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

nei limiti delle attribuzioni stabilite per i suddetti ruoli dalla legge o, in quanto occorra, nei documenti contrattuali.

Appaltatore è ..... con sede ..... per l'esecuzione del contratto a cui questo documento si riferisce l'appaltatore è rappresentato da:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

nei limiti delle attribuzioni stabilite per i suddetti ruoli dalla legge o, in quanto occorra, nei documenti contrattuali.

## 3. Descrizione delle attività oggetto del contratto e individuazione dei luoghi in cui si svolgono

Il contratto riguarda la manutenzione e l'esecuzione di verifiche periodiche di apparati elettrici afferenti alla continuità elettrica da effettuare presso il Presidio ospedaliero Maria Vittoria, il Comprensorio ospedaliero Amedeo di Savoia-Birago di Vische ed i Presidi territoriali delle Circ. 4 e 5 dell'ex ASLTO2, secondo quanto più dettagliatamente precisato nel capitolato speciale d'appalto e suoi allegati, ai quali si rinvia.

## 4. Individuazione dei rischi interferenziali

I rischi interferenziali da prendere in considerazione, ai fini della definizione di misure di prevenzione e/o protezione atte a eliminarli o ridurli e della valutazione del rischio residuo, sono i seguenti:

### 4.1. Rischi conseguenti alla sovrapposizione o al susseguirsi di attività del committente e delle altre parti contrattuali

4.1.1. Rischi per il funzionamento generale degli ospedali: durante le verifiche si potrebbe presentare la situazione di un fermo tecnico con conseguenti disservizio del tutte le utenze sottese alla linea

privilegiata quali per esempio: illuminazione generale, forza motrice box medicina e chirurgia, blocchi operatori, cancelli automatici di ingresso principale ospedali ecc.

#### **4.2. Rischi determinati dalla presenza di rischi specifici esistenti nei luoghi di lavoro del committente**

- 4.2.1. Rischio biologico: si può presentare in locali di degenza e ambulatoriali, pronto soccorso e radiologia
- 4.2.2. Rischio chimico: si può presentare in radiologia ed in depositi farmaceutici e laboratori genericamente per le attività sanitarie eseguite
- 4.2.3. Rischio radiazioni ionizzanti: si può presentare in locali di degenza e ambulatoriali, sale operatorie e radiologia, pronto soccorso

#### **4.3. Rischi immessi da imprese o lavoratori autonomi impiegati per l'esecuzione del contratto**

- 4.3.1. Rischio fisico in caso di interventi urgenti di manutenzione o verifiche con disservizio ad aree in funzione: l'intercettazione scorretta di impianti o la disalimentazione improvvisa per eseguire interventi di manutenzione (manovre in cabina) possono comportare un disservizio alla committenza da ripristinare nel minor tempo possibile; gli esempi si possono sovrapporre a quelli del punto 4.1.1
- 4.3.2. Rischio chimico: rischio sversamento di sostanze acide delle batterie degli UPS

### **5. Misure di prevenzione e protezione da prevedere per eliminare o ridurre al minimo i rischi interferenziali**

In riferimento ai rischi interferenziali individuati, si stabiliscono le seguenti misure prevenzione/protezione da prevedere e attuare allo scopo di eliminarli o ridurli:

#### **5.1. Misure relative ai rischi conseguenti alla sovrapposizione o al susseguirsi di attività del committente e delle altre parti contrattuali**

- 5.1.1. Rischi per il funzionamento generale degli ospedali: il rischio è contenuto a condizione che il personale sia ben istruito a seguito di coordinamento del Direttore Tecnico con la Direzione Lavori e corretta informazione ai vari soggetti coinvolti nella gestione della struttura. Il rischio è contenuto se le prove sono eseguite:
  - i. secondo una programmazione della manutenzione concordata tra appaltatore e direzione lavori/servizio con informazione di tutti i soggetti coinvolti (direzione sanitaria, portierato ecc.)
  - ii. Con l'impiego di tecnici, da parte dell'impresa, che possiedono conoscenza, capacità e abilità per le attività a loro affidate (profilo professionale)
  - iii. Nell'unico caso delle batterie quadro di comando circuiti ausiliari a servizio cabina di trasformazione MT/BT Ospedale Maria Vittoria, ogni volta siano programmate verifiche in cabina che coinvolgono il funzionamento delle batterie, l'appaltatore dovrà essere dotato di batterie in numero e tipo adeguato per la sostituzione immediata e totale delle batterie in caso di non funzionamento.

#### **5.2. Misure relative ai rischi determinati dalla presenza di rischi specifici esistenti nei luoghi di lavoro del committente**

- 5.2.1. Rischio biologico: In presenza di tale rischio è d'obbligo l'utilizzo di guanti idonei ad evitare le infezioni da contatto; obbligo di indossare scarpe impermeabili, copricapo tute o camici di protezione e la decontaminazione delle attrezzature utilizzate. Gli ambienti che possono

presentare tale rischio sono: a. Stanze di isolamento (in presenza di rischio è obbligatorio l'utilizzo di DPI adeguati a infezioni trasmissibili per via aerea FFP3) b. Area degenza e day hospital infettivi, locali per aerosolterapia OAS, ambulatori OAS, locali per broncologie OAS, locali di micobatteriologia OAS (in presenza di rischio è obbligatorio l'utilizzo di DPI adeguati a infezioni trasmissibili per via aerea FFP2). C. Aree di degenze, DEA, centro prelievi, Accettazione Malati OAS, ambulatori (OMV) laboratorio di microbiologia, di virologia, laboratorio clinica universitaria L'ingresso a tutti i locali è vietato senza aver consultato prima il responsabile dell'area così da essere informati circa eventuali rischi e consegna dei DPI specifici. L'accesso è comunque sempre vietato quando sono in corso operazioni di assistenza sanitaria. In caso di presenza di rischio adottare i DPI e decontaminare le attrezzature utilizzate.

5.2.2. Rischio chimico: si può presentare in radiologia ed in depositi farmaceutici e laboratori. E' vietato l'uso e la manipolazione di prodotti chimici ivi presenti.

5.2.3. Rischio radiazioni ionizzanti: si può presentare in locali di degenza e ambulatoriali, sale operatorie e radiologia, pronto soccorso. Tutti gli ingressi alle sale di radiodiagnostica presenti negli ospedali sono dotati di segnalazione luminosa della fonte di pericolo se le attività radiologiche sono in corso, in tal caso non è consentito l'accesso al locale.

La probabilità che tali rischi si presentino è bassa poiché i componenti, oggetto di verifica e manutenzione sono collocati o all'esterno o in locali tecnici dedicati.

### 5.3. Misure relative ai rischi immessi da imprese o lavoratori autonomi impiegati per l'esecuzione del contratto

5.3.1. Rischio fisico in caso di interventi urgenti di manutenzione o verifiche con disservizio ad aree in funzione: tale rischio è contenuto effettuando le dovute verifiche prima dell'esecuzione di qualsiasi lavorazione, deve esserci un corretto coordinamento tra direzione tecnica appaltatore e direzione lavori/servizio

5.3.2. Rischio chimico: rischio sversamento di sostanze acide delle batterie degli UPS – ogni apparecchiatura dovrà essere dotata di idoneo quantitativo di sostanze neutralizzanti per il contenimento del rischio a seguito della valutazione ambientale a carico dell'appaltatore.

## 6. Determinazione indici di rischio

In base all'applicazione delle previste misure di prevenzione/protezione, alla probabilità (P) che si verifichino contatti pericolosi e al potenziale lesivo (G) associato, gli indici (R = P x G) corrispondenti a ciascun rischio interferenziale sono così determinati (v. Appendice valutazione):

ID rischio	P	G	R	Livello di rischio	Necessità ulteriori misure (S/N)
4.1.1	1	2	2	basso	N
4.2.1	1	1	1	basso	N
4.2.2	1	1	1	basso	N
4.2.3	1	1	1	basso	N
4.3.1	1	2	2	basso	N
4.3.2	1	1	1	basso	N

## **7. Conclusioni sul grado di adeguatezza delle misure di prevenzione/protezione – Eventuali ulteriori misure e rivalutazione degli indici di rischio**

In base ai risultati della valutazione dei rischi interferenziali individuati si conclude che il livello di rischio è complessivamente contenuto entro i limiti definiti nella procedura.

## **8. Indicazione dei soggetti coinvolti nell'attività di cooperazione e coordinamento ai fini della sicurezza dei lavoratori e descrizione delle modalità organizzative e procedurali previste per attuarle**

La cooperazione e il coordinamento tra datori di lavoro Committente e appaltatori, subappaltatori e lavoratori autonomi richiedono un ruolo attivo dei soggetti che, per conto del Committente e dei datori di lavoro coinvolti nell'esecuzione del contratto, svolgono un ruolo di direzione e controllo delle attività svolte, finalizzate a garantire il rispetto di tutte le condizioni contrattuali e l'ottenimento di risultati conformi ai progetti o alle specifiche dei servizi o delle forniture.

In riferimento all'oggetto del contratto, tali soggetti si individuano in:

Per il Committente        Ing. Ivana Schiavone

Per l'Appaltatore        ....

Le modalità mediante le quali si verificherà l'attuazione delle misure previste e garantirà un efficace coordinamento per la sicurezza formano parte delle misure di tipo organizzativo così individuate:

- *Formazione specifica* e costante del personale impiegato circa i rischi presenti e generati dalla sovrapposizione delle attività, da parte dell'appaltatore
- *Impiego di personale specializzato*
- *rispetto del cronoprogramma delle manutenzioni programmate* presentato dall'appaltatore ed approvato dalla Direzione Lavori con evidenza delle eventuali interferenze con le attività dei presidi;

## **9. Costi della sicurezza, relativi alle misure di prevenzione e protezione e alle attività di cooperazione e coordinamento, da indicare separatamente al prezzo per l'esecuzione dell'oggetto del contratto**

Gli obblighi per la sicurezza sul lavoro nei contratti d'appalto o d'opera o di somministrazioni comprendono, nell'affidamento di contratti pubblici, la stima dei costi per la sicurezza, da indicare specificamente nella predisposizione delle gare d'appalto (Art. 26 commi 5 e 6 del D. Lgs. n. 81/2008) e da non assoggettare a ribasso (Art. 26, comma 5), quale condizione di presunta garanzia della congruità del prezzo corrisposto per assicurare la sicurezza. I costi per la sicurezza sono esclusivamente quelli connessi all'eliminazione, riduzione o gestione dei rischi da interferenze. Dalla stima di detti costi sono pertanto esclusi quelli conseguenti alla valutazione dei rischi propri delle attività appaltate a imprese o lavoratori autonomi, inclusi quelli relativi alla specificità dell'appalto (per quanto non connesso a rischi particolari presenti nell'ambiente di lavoro del committente).

Si valutano i seguenti costi della sicurezza derivanti da interferenze, non soggetti a ribasso:

<b>ID Costo/Note</b>	<b>Voce costo sicurezza</b>	<b>Importo stimato</b>
1	Dispositivi di protezione individuale (dpi) di cui è necessario dotare i lavoratori delle imprese e i lavoratori autonomi per la protezione da rischi presenti nei luoghi di lavoro o determinati da attività del committente	€ 0,00
2	Oneri per lo sfasamento temporale delle attività per l'eliminazione di interferenze ( <i>a corpo</i> )	€ 0,00
3	Tempo dedicato alle attività di cooperazione e coordinamento ( <i>a corpo</i> )	€ 670,00
4	Misure preventive e protettive diverse dagli apprestamenti (inclusi nei prezzi unitari delle lavorazioni) e dai costi elencati ai punti precedenti ( <i>a misura</i> )	€ 0,00
<b>Totale</b>		<b>€ 670,00</b>

Per il punto 1: non è previsto alcun costo poiché eventuali DPI specifici saranno forniti dalla committenza

Per il punto n.2: non si prevedono in fase di progettazione lavorazioni per le quali sia necessario lo sfasamento temporale delle attività per l'eliminazione delle interferenze

Per il punto n.3: si considerano in tale voce:

- *Informazione su rischi specifici, coordinamento iniziale (D. Lgs. n. 81/2008, art. 26)*: si considera il tempo di non esecuzione di lavori di 2 tecnici specializzati 2 ore media di 30 /h + 1 direttore tecnico
- *Misure di coordinamento (D. Lgs. n. 81/2008, Allegato XV, punto 4.1.1, lettera g)* computate nel seguente modo: 2 tecnici specializzati per 1 ore x 5 settimane (media di 30 /h) + 1 responsabile sicurezza per 1 ore x 5 settimane per 50 €/h (coordinamento alla presenza del responsabile sicurezza impresa)

#### Note

1. Quando l'utilizzo di tali dpi non sia già previsto in relazione ai rischi propri delle attività di appaltatori e lavoratori autonomi.
2. Quando si tratti di misure non previste dall'iniziale pianificazione delle attività, valida quale onere contrattuale dell'appaltatore, e quando la differente evoluzione temporale non sia determinata da sua responsabilità.
3. Comprende: redazione del POS, contributo all'adeguamento del DUVRI, l'informazione-formazione dei lavoratori.
4. È conveniente escludere dalla stima dei costi delle misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi derivanti da interferenze, tra committente ed appaltatore e altri soggetti esecutori, quelli relativi ai cosiddetti "apprestamenti". A tali costi potrà essere applicato il ribasso di aggiudicazione, avendo escluso (anche mediante eventuale valutazione dell'anomalia dell'offerta) che esso determini un corrispettivo netto inadeguato rispetto al costo del lavoro e della sicurezza (Art. 26, comma 6 del D.

Lgs. n. 81/2008). In tal modo sarà possibile calcolare il congruo corrispettivo per ulteriori apprestamenti da prevedersi in corso d'esecuzione per migliorare ulteriormente le condizioni di sicurezza (sempre rispetto alle interferenze reciproche con le attività nei luoghi di lavoro del committente), o per adeguare le previsioni inizialmente riferite a rischi standard a quelli specifici delle prestazioni specifiche da eseguire in determinati luoghi, o per adeguare le misure adottate tenendo conto di un'evoluzione temporale differente dalle previsioni iniziali o di variazioni quali-quantitative del contratto.

Si specifica che i costi per misure di sicurezza diverse da quelle necessarie per la tutela dei lavoratori addetti al cantiere, cioè costi per misure di protezione verso gli ambienti del committente e le persone occupanti, soggetti al ribasso di gara, sulla base del prezzario regionale (se utilizzati i prezzi della sezione "costi della sicurezza", questi sono incrementati del 10% prima di assoggettarli a ribasso)

## **10. Tempistiche di esecuzione (con eventuale cronoprogramma)**

La durata del contratto è di 24 mesi dalla data di consegna dei lavori. Il crono programma dovrà essere definito dall'appaltatore ed approvato dalla direzione lavori per tutte le attività di verifica e manutenzione periodica.

## Appendice A - Valutazione dei rischi da interferenze

La valutazione dei rischi da interferenze individuati è il passaggio fondamentale per l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione che, in base all'indice di gravità dei rischi, è necessario prevedere almeno per contenerli entro limiti accettabili (rischio controllabile) o che è possibile adottare per migliorare il livello di sicurezza riducendo i rischi al minimo o eliminandoli completamente.

La valutazione del livello di rischio da interferenza (R) associabile a ciascuna interferenza pericolosa (I) è fatta con metodologia standard che considera la probabilità che si verifichi concretamente un contatto pericoloso (P) e la gravità del danno (G) che ne potrebbe conseguire.

### *Probabilità di un contatto pericoloso*

<b>Gravità del danno eventuale</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
		<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>
		<b>3</b>	<b>6</b>	<b>9</b>

$$R_I = P_I \times G_I$$

### *Probabilità di un contatto pericoloso*

La probabilità che si verifichi in concreto un'interferenza è NULLA:

**0 - NULLA**

- in assenza di rischi specifici nei luoghi di lavoro in cui opera l'appaltatore o quando le attività interne del Committente sono sospese nei luoghi interessati da attività altrimenti interferenti;
- quando l'immissione di rischi nel luogo di lavoro da parte dell'appaltatore o la sovrapposizione con attività interne del committente sono impediti da un'efficace confinamento o barriera fisica di tipo permanente, garantendo che anche l'ingresso/uscita di uomini, materiali e mezzi d'opera sia effettuata attraverso varchi e percorsi totalmente esterni rispetto all'area delle possibili interferenze.

**1 - BASSA**

La probabilità che si verifichi in concreto un'interferenza è BASSA quando l'immissione di rischi nel luogo di lavoro da parte dell'appaltatore o la sovrapposizione con attività interne del committente sono impediti da un'efficace barriera fisica di tipo permanente, ma con saltuario ingresso/uscita di uomini, materiali o mezzi d'opera attraverso percorsi comuni con le attività interne del Committente. Si intende quale barriera fisica efficace ad assicurare un basso livello di probabilità di contatto anche l'utilizzo di mezzi di protezione individuale adeguati ad evitare il contatto con agenti inquinanti, patogeni o sostanze comunque nocive.

**2 - MEDIA**

La probabilità che si verifichi in concreto un'interferenza è MEDIA quando l'immissione di rischi nel luogo di lavoro da parte dell'appaltatore o la sovrapposizione con attività interne del committente:

- sono impediti da un'efficace barriera fisica di tipo permanente, ma con necessità di frequente ingresso/uscita di uomini, materiali o mezzi d'opera attraverso percorsi comuni con le attività interne del Committente;
- non è impedita da una barriera fisica di tipo permanente, ma è garantito che le attività si svolgano mantenendo un'adeguata distanza di sicurezza.

**3 - ALTA**

La probabilità che si verifichi in concreto un'interferenza è ALTA quando l'immissione di rischi nel luogo di lavoro da parte dell'appaltatore o la sovrapposizione con attività interne del committente non è impedita da confinamento o barriera fisica permanente o mediante misure idonee a mantenere un'adeguata distanza di sicurezza.

***Gravità del danno eventuale*****1 - LIEVE**

La gravità del danno eventuale di un contatto pericoloso è valutata LIEVE se il potenziale offensivo può essere considerato limitato per intensità (infortunio o malattia con prognosi di guarigione fino a 10 giorni) e diffusione (conseguenze a carico di non più di una persona per il committente e per l'appaltatore).

**2 - MEDIA**

La gravità del danno eventuale di un contatto pericoloso è valutata MEDIA se il potenziale offensivo può essere considerato complessivamente medio per intensità e diffusione (infortunio o malattia, con prognosi di guarigione non superiore a 10 giorni, con conseguenze a carico di più di due persone), o medio anche soltanto per intensità (un infortunio o malattia con prognosi di guarigione superiore a 10 giorni e fino a 20 giorni, con conseguenze a carico di non più di una persona per il committente e per l'appaltatore, per un totale di non più di 30 giorni).

**3 - ELEVATA**


La gravità del danno eventuale di un contatto pericoloso è valutata ELEVATA se il potenziale offensivo può essere considerato complessivamente alto per intensità e diffusione (infortunio o malattia, con prognosi di guarigione superiore a 10 giorni, con conseguenze a carico di più di due persone), o alto anche soltanto per intensità (almeno un infortunio o malattia con prognosi di guarigione superiore a 20 giorni).

**Livello rischio da interferenze**

<b>0</b>	<i>Nulla</i>	Nessuna misura da attuare
<b>1 – 2</b>	<i>Lieve</i>	Eventuali misure di miglioramento, finalizzate alla totale eliminazione del rischio, possono essere attuate discrezionalmente, valutandone il rapporto costi/benefici.
<b>3 -4</b>	<i>Medio</i>	Prevedere, se attuabili, misure di miglioramento per ridurre il rischio almeno a livello lieve.
<b>6</b>	<i>Grave</i>	Le misure di prevenzione e protezione da adottare devono essere finalizzate a ridurre il rischio a livello basso (rischio accettabile), e garantire almeno la riduzione a livello medio (rischio tollerabile da tenere sotto controllo). Le misure possono essere anche di tipo organizzativo (da prevedere obbligatoriamente quando il rischio risulti ancora di livello medio tenendo conto dell'effetto di misure tecniche).
<b>9</b>	<i>Gravissimo</i>	Il rischio da interferenze è fuori controllo e inaccettabile, per il committente e/o per l'appaltatore. La valutazione dell'esistenza di condizioni di rischio gravissimo di contatti pericolosi, qualora accertata in corso d'esecuzione (p. es. per mancata attuazione delle misure di sicurezza previste) è motivo di immediata sospensione delle lavorazioni pericolose.

La valutazione del livello di rischio è effettuata separatamente per ciascun fattore di rischio interferenziale individuato.

La valutazione del rischio tiene conto delle misure di prevenzione e protezione ordinariamente previste per la tipologia di attività potenzialmente interferenti e di quelle definite preventivamente in relazione alle specifiche necessità. L'esito della valutazione dei rischi da interferenze fornisce pertanto indicazioni sull'adeguatezza di tali misure o sulla necessità di prevedere misure aggiuntive o in alternativa di intervenire sulle modalità esecutive.





**La presente copia e' conforme all'originale depositato  
presso gli archivi dell'Azienda ASL Citta' di Torino**

**92-A3-60-F7-14-85-51-58-AA-E4-A4-28-EA-CE-10-3C-BB-1F-4D-B7**

**CAdES 1 di 1 del 28/11/2017 15:14:13**

Soggetto: REMO VIBERTI VBRME57S08L219R

Validità certificato dal 21/11/2016 15:19:42 al 25/11/2019 23:59:59

Rilasciato da InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT con S.N. 2C9C 48



-----